

allo Studio Universitario del Piemonte

REGOLAMENTO OSPITALITÀ UNIVERSITARIA EDISU PIEMONTE







INDICE

SEZIONE I - OSPITALITA UNIVERSITARIA				
	CA	APO I Finalità del servizio	pag.	1
Art.	1	Finalità e Rapporto di ospitalità		
	CA	APO II Accesso al Servizio		
Art.	2	Modalità di accesso al servizio		
Art.	3	Tariffe	pag.	2
Art.	4	Soggiorni individuali:		
		Opzione - Accettazione Preventivo		
Art.	4 bi	s Soggiorni di piccoli gruppi:		
		Opzione - Accettazione Preventivo -		
		Annullamento della prenotazione - Lista ospiti		
Art.	5	Variazioni di soggiorno	pag.	3
Art.	6	Pagamenti		
Art.	6 bis	s Copertura per eventuali danni o addebiti extra	pag.	4
SEZIONE II - NORME COMUNI PER LA VITA IN RESIDENZA				
Art.	7	Tipologie abitative		
Art.	8	Accesso alle residenze	pag.	5
Art.		Verbale di consegna - chiavi		
Art.	10	Permanenza nelle strutture abitative	pag.	6
Art.	11	Cessione di posto letto		
Art.	12	Norme di comportamento		
Art.	13	Riunioni	pag.	8
Art.	14	Visite		
Art.	15	Accompagnatori	pag.	10
Art.	16	Dotazioni e pulizie delle camere assegnate		
Art.	17	Uso degli spazi comuni	pag.	11
Art.	18	Servizi		
Art.	19	Consumi	pag.	12
Art.	20	Controlli ed ispezioni	pag.	13
Art.	21	Responsabilità		
Art.	22	Sanzioni	pag.	14
Art.	23	Richiamo scritto		
Art.	24	Multa		
Art.	25	Allontanamento dalla Residenza	pag.	16
Art.	26	Risarcimento danni	pag.	17
Art.	27	Coperture assicurative		
Art.	28	Rilascio camera		
Art.	29	Informativa sulla privacy degli ospiti	pag.	18
Art.	30	Disposizioni finali		

SEZIONE I OSPITALITÀ UNIVERSITARIA

CAPO I Finalità del servizio

Art. 1 Finalità e Rapporto di ospitalità

- 1. L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (di seguito EDISU) riserva annualmente, presso le residenze universitarie, un numero di posti letto da destinare alle tipologie di utenti, afferenti al mondo universitario, individuate periodicamente dall'EDISU Piemonte. Altre camere potranno essere destinate per tale finalità sulla base dei posti che si rendessero ulteriormente disponibili.
- **2.** L'utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente regolamento.
- **3.** EDISU garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto del presente Regolamento.
- 4. Il rapporto di ospitalità sorge al momento della prenotazione del posto letto assegnato da EDISU

CAPO II

Accesso al Servizio

Art. 2 Modalità di accesso al servizio

- 1. L'accesso alla residenza da parte dell'ospite è consentito previa regolare prenotazione secondo quanto riportato al comma 2 del presente articolo. L'ospite sprovvisto di prenotazione può essere accolto in residenza, dietro rilascio di dichiarazione attestante i motivi del soggiorno e il documento universitario di riferimento. La permanenza potrà protrarsi fino ad un massimo di 48 ore durante le quali è tenuto a regolarizzare la propria posizione, pena l'allontanamento dalla residenza, dopo aver comunque corrisposto il pagamento delle notti fruite.
- 2. La prenotazione di camere o di singoli posti letto deve essere effettuata dal competente ufficio dell'Ateneo verso il quale l'ospite è diretto, ovvero direttamente a EDISU in caso di accordi sottoscritti con gli Atenei che prevedano tale possibilità. Allo scopo l'Ateneo e/o l'ospite utilizzeranno l'apposita procedura informatica.

Art. 3 Tariffe

- 1. Le tariffe del servizio di residenzialità universitaria sono determinate annualmente da EDISU e comunicate agli uffici preposti degli Atenei. La tariffa applicata può variare a seconda della durata del soggiorno e della categoria universitaria cui appartiene l'ospite.
- **2.** Queste tariffe si applicano anche in caso di interruzione del soggiorno non superiore a 10 notti. Durante il periodo di assenza, l'ospite deve lasciare libera la camera, in difetto è tenuto a corrispondere la relativa tariffa.
- **3.** Le tariffe comprendono oltre la disponibilità della camera, la pulizia della stessa all'arrivo e il cambio biancheria settimanale. Le pulizie aggiuntive vengono contabilizzate a parte, secondo il tariffario, su richiesta dell'ospite.

Art. 4 Soggiorni individuali: Opzione - Accettazione Preventivo

1. Ad ogni richiesta di ospitalità, se completa di tutti i dati richiesti, EDISU garantisce risposta entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa mediante l'invio di un preventivo di spesa, ovvero la comunicazione di mancanza di disponibilità.

Tale preventivo è da considerarsi una opzione sul posto letto che deve essere confermata dall'ospite (mediante sottoscrizione del preventivo) o dall'Ateneo (mediante emissione di buono d'ordine o altra valida impegnativa scritta) entro un termine massimo di 7 giorni di calendario dall'invio del preventivo da parte di EDISU

2. Alla scadenza di tale termine, nel caso in cui il preventivo firmato per accettazione o il buono d'ordine non siano pervenuti a EDISU, la prenotazione verrà annullata senza ulteriore comunicazione.

Art. 4 bis Soggiorni di piccoli gruppi: Opzione - Accettazione Preventivo - Annullamento della prenotazione - Lista ospiti

1. Per l'ospitalità di piccoli gruppi, ad ogni richiesta, se completa di tutti i dati richiesti, EDISU garantisce risposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa mediante l'invio di un preventivo di spesa, ovvero la comunicazione di mancanza di disponibilità.

Tale preventivo è da considerarsi una opzione sui posti letto che deve essere confermata dall'Ateneo mediante emissione di buono d'ordine o altra valida impegnativa scritta entro un termine massimo di 7 giorni di calendario dall'invio del preventivo da parte di EDISU, qualora la spesa sia a carico dell'Ateneo.

- **2.** Alla scadenza di tale termine, nel caso in cui l'invio del buono d'ordine non sia pervenuto a EDISU, la prenotazione verrà annullata senza ulteriore comunicazione.
- **3.** Senza applicazione di penali è possibile annullare entro e non oltre i 30 giorni dall'arrivo fino al 10% del contingente prenotato.

In caso di annullamenti eccedenti le quote previste oppure in caso di annullamenti a meno di 30 giorni dovrà essere corrisposto il prezzo relativo ai posti prenotati, esclusi i servizi accessori

- **4.** Sette giorni lavorativi prima dell'arrivo degli ospiti dovrà essere inviata ad EDISU la lista degli ospiti prenotati.
- **5.** Qualora il pagamento del soggiorno sia a carico dei singoli ospiti, i medesimi sono tenuti a osservare quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 5 Variazioni di soggiorno

1. In caso di variazioni del periodo di soggiorno, purché compatibili con le prenotazioni di terzi già accettate, non verrà applicata alcuna penale.

Art. 6 Pagamenti

1. Il saldo dell'intero soggiorno deve essere pagato all'arrivo al personale preposto da EDISU a tale servizio. Per soggiorni di più mesi il pagamento sarà mensile anticipato. In caso di mancato pagamento entro 5 giorni dall'arrivo e/o entro il 5 di ogni mese EDISU avvierà la procedura di allontanamento dalla residenza, fatto salvo l'addebito delle notti fruite.

Il pagamento di eventuali servizi aggiuntivi richiesti durante il soggiorno dovrà essere effettuato al momento della richiesta.

Per i soggiorni a carico dell'Ateneo il pagamento dovrà avvenire a ricevimento fattura emessa da EDISU. Nel caso di soggiorni di più mesi, la fattura verrà emessa mensilmente salvo differenti accordi pattuiti con l'Ateneo.

In caso di pagamento da parte di un soggetto universitario straniero, EDISU chiederà al momento della conferma il pagamento anticipato dell'importo complessivamente dovuto. Il pagamento dovrà essere al netto delle spese bancarie.

- **2.** All'atto del pagamento, all'ospite verrà rilasciata dalla reception della residenza la ricevuta fiscale, da conservare anche come prova dell'avvenuto versamento.
- **3.** Sono accettate le seguenti modalità di pagamento: bancomat, carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale, contante, secondo le disponibilità della singola residenza.

- **4.** In caso di partenze anticipate rispetto al periodo prenotato e all'importo già corrisposto, non vengono effettuati rimborsi.
- **5.** Non sono altresì previsti rimborsi e/o riduzioni sulle tariffe in caso di malfunzionamenti di servizi non essenziali e/o per periodi inferiori ai 3 giorni. Per "servizi essenziali" si intendono quei servizi la cui interruzione reca all'ospite un disagio tale da comprometterne la permanenza in condizioni accettabili.
- **6**. I servizi aggiuntivi (pulizie, kit di cortesia) devono essere pagati a parte secondo le richieste fatte dall'ospite.

Il kit stoviglie, se richiesto dall'ospite, prevede il pagamento della somma di 30,00 euro.

Art. 6 bis Copertura per eventuali danni o addebiti extra

- 1. A copertura di eventuali danni o addebiti extra l'ospite è tenuto a indicare gli estremi della carta di credito al momento della prenotazione e confermarli all'arrivo in residenza.
- 2. Qualora l'ospite non sia in possesso di carta di credito ed il periodo di permanenza sia superiore alle 30 notti dovrà effettuare pagamento pari a 180,00 euro a mezzo bonifico bancario, in fase di prenotazione o direttamente al momento del check-in mediante bancomat.
- **3.** Qualora l'ospite non sia in possesso di carta di credito ed il periodo di permanenza sia inferiore alle 30 notti il pagamento del deposito cauzionale pari a 180,00 euro avverrà mediante pre-autorizzazione con bancomat.
- **4.** La restituzione del deposito cauzionale avverrà entro 90 giorni dalla conclusione del soggiorno ed è subordinata al verificarsi di eventuali danni e guasti arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze, nonchè di addebito degli oneri per pulizie straordinarie di cui l'ospite si renda responsabile o di eventuali ammanchi a pagamenti

SEZIONE II NORME COMUNI PER LA VITA IN RESIDENZA

Art. 7 Tipologie abitative

- 1. La tipologia delle residenze è diversificata con l'offerta di camere singole e doppie, con servizi in uso esclusivo o in uso comune ovvero con l'offerta di alloggi.
- **2.** Alcune residenze dispongono, altresì, di camere con angolo cottura, di spazi ed ambienti comuni, destinati alla ristorazione (cucina), allo studio, all'uso di apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative e sportive, nonché di servizi di lavanderia e di deposito.

3. All'atto del preventivo EDISU comunicherà la tipologia di camera assegnata.

Art. 8 Accesso alle residenze

1. Il check-in avviene a partire dalle ore 17.00 e il check-out deve avvenire entro le ore 10.00.

In caso di arrivi/partenze in orari diversi, l'ospite potrà lasciare i bagagli in appositi locali non custoditi. L'EDISU non assume nessuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori o danneggiamenti degli stessi.

- 2. L'ospite, al momento dell'arrivo in Residenza, deve:
- a) presentare un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e, se stranieri non appartenenti all'UE anche copia del permesso di soggiorno ovvero del visto;
- b) accettare il presente Regolamento che è disponibile in ogni camera;
- c) autocertificare il proprio stato di salute compilando l'apposito modulo;
- d) sottoscrivere l'informativa sulla privacy;
- **3.** Contestualmente all'ingresso, l'ospite dovrà ritirare il documento contenente l'informativa sulla prevenzione incendi ed emergenze e sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione senza riserve del contenuto.
- **4.** La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 2, non consente l'assegnazione della stanza ed implica la rinuncia alla prenotazione del posto letto.

Art. 9 Verbale di consegna - chiavi

- 1. Al momento dell'ingresso in camera, l'ospite dovrà sottoscrivere il verbale di consegna contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata e, ove previsto, delle stoviglie in dotazione, segnalando eventuali ammanchi e/o danneggiamenti.
- 2. L'ospite verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non registrati sul verbale di entrata, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, l'ospite dovrà risarcire EDISU.
- **3.** All'atto del check-in, l'ospite riceverà le chiavi della stanza, di cui ne è vietata la duplicazione.
- **4.** Nelle residenze presidiate le chiavi devono rimanere sempre presso la portineria della residenza, seppure a disposizione esclusiva dell'ospite assegnatario. Ogni volta che lo stesso si allontana dalla Residenza deve depositarle presso la portineria.

- **5.** E' fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.
- **6.** Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, l'ospite deve sporgere denuncia all'Autorità Competente, consegnandone copia alla Direzione della residenza che provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite.

Art. 10 Permanenza nelle strutture abitative

- 1. Alcune residenze EDISU potrebbero chiudere durante il periodo natalizio e il mese di agosto come indicato nel preventivo. Durante tali periodi gli ospiti saranno trasferiti in un'altra residenza aperta.
- **2.** Nel corso dell'anno accademico, l'amministrazione si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d'ufficio ad altra stanza o struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o di convivenza.

Art. 11 Cessione di posto letto

- 1. I titolari di posto letto non possono cederne a terzi l'uso, neanche temporaneo, né occuparne uno diverso da quello loro assegnato.
- 2. La mancata osservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 12 Norme di comportamento

- 1. Gli ospiti, durante il soggiorno nella residenza, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale.
- **2.** Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della residenza, anche alla responsabilità ed al decoro degli ospiti.
- **3.** Gli ospiti devono interrompere tra le ore 22.00 e le ore 8.00 sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della residenza.
- 4 È inoltre fatto divieto di
- a. introdurre e fare uso in residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, caffettiere, friggitrici, bollitori), fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, ove esistente nella residenza, o ai locali cucine;
- b. fumare in tutti i locali della residenza;

- c. introdurre nella residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- d. tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- e. attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- f. introdurre attrezzature (TV, PC, stereo, multiprese mobili "ciabatte", ecc) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione;
- g. applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- h. utilizzare il cortile come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere degli ospiti interni ed esterni; i. manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
- I. mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità (gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti ecc.), possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa; m. realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dall'amministrazione, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
- n. ricevere visite nei locali e servizi comuni diversi da quelli indicati dall'Amministrazione;
- o. abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati all'ospite responsabile;
- p. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'ospite responsabile;
- q. collocare sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- r. lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera;

- s. stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati.
- **5.** Gli ospiti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni e di mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Nel caso in cui sia necessario ristabilire tali condizioni effettuando pulizie straordinarie, EDISU addebiterà gli oneri per tali pulizie all'ospite responsabile.
- **6.** La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 e ss.
- 7. Per motivi di sicurezza ed in ossequio alla normativa antiincendio, è fatto divieto di introdurre coperte e biancheria non date in dotazione dall'Ente. E' facoltà dell'ospite richiedere coperte supplementari. Solo in casi eccezionali e su certificazione medica si potrà derogare a tale norma.

Art. 13 Riunioni

- 1. Gli ospiti della residenza possono organizzare piccole riunioni con la partecipazione massima di 30 persone che si potranno svolgere soltanto in appositi locali indicati dall'EDISU e su formale autorizzazione del Direttore della residenza.
- **2.** La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'evento.
- **3.** L'ingresso e la partecipazione alla riunione di eventuali ospiti esterni devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile di residenza.
- **4.** Non sono consentite la consumazione e la distribuzione di sostanze alcoliche. Il Direttore dell'Ente potrà concedere deroghe per particolari e motivate circostanze. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.
- **5.** Gli ospiti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, alle attrezzature della residenza ed ai locali.
- **6.** Tutte le riunioni non potranno protrarsi oltre le ore 00.30, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione.

Art. 14 Visite

- 1. Gli ospiti della residenza possono ricevere visite dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
- **2.** Per accedere alla residenza i visitatori devono essere registrati in reception e possono permanere all'interno della struttura fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

- **3.** I visitatori devono esibire un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'UE anche copia del permesso di soggiorno, al personale di portineria che provvederà a registrarlo ed a chiedere il consenso del destinatario della visita
- **4.** Al momento dell'ingresso nella residenza, ai visitatori sarà rilasciato un pass, da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all'interno delle strutture dell'Ente.
- **5.** Durante le ore notturne non è consentito agli esterni l'accesso alle residenze, né la permanenza in esse. La violazione della presente disposizione comporta:
- nei confronti del visitatore:
 - l'allontanamento immediato e l'interdizione temporaneadalla struttura;
 - l'applicazione della tariffa di residenzialità vigente, qualora risulti che abbia pernottato nella residenza; nel caso in cui il visitatore si rifiuti di pagare la tariffa di residenzialità vigente, questa verrà addebitata all'ospite.
- nei confronti dell'ospite:
 - l'applicazione della sanzione di cui agli artt. 22 e ss.
- **6.** Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dell'ospite, nella hall e nei locali comuni indicati dalla Direzione della residenza, con esclusione dei locali lavanderia e della palestra.
- 7. In camera, non è possibile ricevere più di due ospiti per volta e, nelle camere a più letti, è necessario il consenso di tutti gli occupanti.
- Nella hall e negli spazi comuni consentiti è permesso far entrare non più di due visitatori contemporaneamente; qualora, per esigenze didattiche, sia necessaria la formazione di gruppi di studio con la partecipazione di più di due ospiti esterni, questi potranno svolgersi nei locali individuati, previa autorizzazione del Responsabile della residenza.
- **8.** Nei locali cucina possono permanere visitatori purché il numero complessivo dei presenti non sia superiore al numero consentito dalle norme di sicurezza; nel caso in cui il numero di persone contemporaneamente presenti sia superiore al numero massimo consentito, la precedenza è riconosciuta agli assegnatari di posto letto e i visitatori in esubero sono obbligati ad abbandonare il locale.
- **9.** L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore.

- 10. La direzione si riserva la facoltà di precludere l'ingresso a soggetti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.
- 11. Per motivi di sicurezza il personale si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.
- 12. L'ospite è responsabile civilmente e personalmente per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori.

Art. 15 Accompagnatori

- 1. Normalmente sono ammessi, per brevi periodi, accompagnatori, nel numero massimo di 1 per ospite, che possono soggiornare in residenza compatibilmente con la disponibilità di posti e subordinatamente alle richieste degli utenti afferenti al mondo universitario.
- 2. L'accompagnatore sarà informato da EDISU, in fase di prenotazione, che l'ospitalità non potrà essere garantita per tutto il periodo richiesto e che in caso di necessità del posto letto, ali potrà essere richiesto di lasciare la camera con almeno 15 giorni di preavviso.
- 3. Eccezionalmente, per progetti di particolare interesse accademico, l'Ateneo potrà riservare il posto letto anche per l'accompagnatore, per l'intero periodo dell'ospite, ed eventualmente per più di un accompagnatore per ospite. La richiesta in tal senso dovrà essere avanzata dai preposti uffici d'Ateneo.

Art. 16 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

- 1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dell'ospite è a carico del medesimo.
- 2. EDISU non assume nessuna responsabilità verso gli ospiti per gli oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio che negli spazi comuni.
- 3. Ogni ospite è tenuto a mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss.
- 4. EDISU fornisce agli ospiti il corredo da camera (coperte, copriletto ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza
- 5. Viene altresì assicurato il periodico rifornimento di biancheria da camera e da bagno (lenzuola, asciugamani ecc.). Nel giorno ed ora indicati gli ospiti devono consegnare la biancheria da lavare e ricevono in cambio quella pulita.
- 6. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio.

7. In caso di perdita o di danneggiamento dei beni e delle attrezzature ricevuti in uso, l'ospite è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 17 Uso degli spazi comuni

- 1. Gli ospiti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni.
- **2.** In caso di gravi inadempienze, la Direzione provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere economico agli ospiti responsabili.
- 3. L'amministrazione provvederà alle opportune disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo le camere, le cucine e tutti gli spazi comuni dovranno essere completamente liberati da qualsivoglia oggetto. In questo ultimo caso gli ospiti possono riporre limitati quantitativi di oggetti in appositi locali indicati dalla Amministrazione dell'Ente e/o dalla Direzione della residenza, previa richiesta scritta e conseguente formale autorizzazione.

Art. 18 Servizi

1. Nelle residenze sono disponibili i seguenti servizi:

- Portineria

A disposizione dei residenti per:

- -segnalazione di guasti e/o problemi riguardanti le camere e i locali comuni della residenza;
- -ricevimento e distribuzione della posta;
- -comunicazioni telefoniche;
- -informazioni utili sul funzionamento dei vari servizi.

- Lavanderia e stireria

In appositi locali con lavatrici, asciugatrici ed attrezzature per stirare che funzionano con gettone a carico dell'utente, da utilizzare per adeguati quantitativi di biancheria, che devono essere tolti alla fine di ogni ciclo di lavaggio.

Le attrezzature per stirare devono essere restituite dopo l'uso. E' vietato utilizzare questi servizi per conto di persone esterne non ospiti delle residenze.

- Cucine

Alcune residenze sono dotate di locali cucina, comuni e/o in camera, attrezzati con piani di cottura elettrici, lavelli, armadietti ecc.

Gli utenti non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono dimenticare accese le piastre elettriche, devono lasciare la cucina in ordine dopo l'uso e, nel caso delle cucine comuni, trattenersi soltanto il tempo necessario al consumo del pasto.

Le stoviglie e/o gli avanzi di cibo lasciati nelle cucine comuni dopo l'uso verranno rimossi ed eliminati a cura del personale di pulizia. In tal caso le spese di pulizia verranno addebitate ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. o.

E' vietato versare liquidi sulle piastre.

E' assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine.

- Servizio telefonico

Gli ospiti possono ricevere telefonate fino alle ore 23.00. Se l'ospite è assente o irreperibile, su richiesta sarà annotato un messaggio sintetico che gli verrà fatto pervenire.

Per le telefonate in partenza sono disponibili apparecchiature a gettoni e a schede.

- Servizio sveglia

L'ospite può beneficiare, previa richiesta effettuata personalmente agli addetti, del servizio sveglia dalle ore 06.00 alle ore 08.30.

- Servizio computer e stampante

Le residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di locali computer, l'accesso ai quali, insieme all'utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato da apposite norme il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

- Altri servizi

Gli ospiti, su richiesta, possono accedere a sale attrezzate (palestra, sala giochi, sale audio-video, etc.) e usufruire degli eventuali altri servizi di nuova attivazione; l'accesso e l'utilizzo a tali strutture è disciplinato da apposite norme il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

- **2.** Gli ospiti sono tenuti all'osservanza dei suddetti regolamenti, pena l'esclusione dal servizio.
- **3.** I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati al personale in servizio.
- **4.** Gli ospiti devono segnalare alla Direzione della residenza, ovvero alla reception in caso di assenza del Direttore, ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza interna. Sarà cura della Direzione richiamare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e garantire il buon funzionamento dei servizi.

Art. 19 Consumi

1. Le spese di luce ed acqua relative ad un uso normale e corretto delle strutture della residenza sono comprese nel servizio. 2. Qualora fossero riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare del consuntivo di spesa dell'anno precedente, l'EDISU procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e adotterà i provvedimenti opportuni.

Art. 20 Controlli ed ispezioni

- 1. Il personale di portineria delle residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. Qualora necessario può effettuare controlli al fine di rilevare eventuali infrazioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In tal caso l'ospite sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo. Gli esiti del controllo verranno segnalati alla Direzione della residenza per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
- 2. Per indifferibili controlli agli impianti o qualora si rendano indispensabili interventi straordinari ed urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione e di igiene, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera e senza preavviso.

Art. 21 Responsabilità

- 1. L'ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
- **2.** Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.
- **3.** Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.
- 4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, quando non siano accertate responsabilità individuali; nelle strutture composte da più edifici la responsabilità è attribuita in via solidale agli ospiti dell'edificio in cui si è verificato il fatto. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulta da appositi registri disponibili presso la reception, la responsabilità è attribuibile solidalmente a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 24 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non risultano responsabilità individuali; l'ospite, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale di portineria gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.

Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione rivolta a tutti gli ospiti della struttura verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione presso la reception della residenza.

- **5.** L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i fatti o reati perpetrati da terzi estranei allo stesso a danno degli ospiti delle residenze.
- **6.** Nel caso che gli ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, verranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 e ss. senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Art. 22 Sanzioni

- 1. L'attuazione di comportamenti non conformi al presente regolamento o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulle strutture nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto
 - b) multa
 - c) allontanamento dalla residenza
- 2. Il richiamo scritto e la multa saranno comminati dal Responsabile della Residenza, mentre rientra nella competenza esclusiva del Direttore dell'EDISU l'allontanamento.
- **3.** Il Responsabile della residenza o il Direttore dell'Ente, a seconda della sanzione da applicare, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvedono a contestare gli addebiti all'ospite interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le controdeduzioni. Decorso il termine assegnato per presentare le controdeduzioni, il Responsabile o il Direttore provvedono ai sensi del presente articolo.
- **4.** Il Responsabile della residenza può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

Art. 23 Richiamo scritto

- 1. Il richiamo scritto consiste in una contestazione scritta e motivata all'ospite.
- **2.** L'ospite, pena il richiamo scritto da parte del Responsabile della residenza, è tenuto a:
- mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e col personale;

- non utilizzare cortili, corridoi, sale di lettura e salette ai piani per giochi o passatempi che arrechino disturbo;
- interrompere tra le ore 22.00 e le ore 8.00 sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della residenza;
- non introdurre attrezzature (TV, PC, stereo, multiprese mobili "ciabatte", ecc.) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione;
- non utilizzare il cortile come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere degli ospiti interni ed esterni;
- ricevere visite nei locali e nei servizi comuni indicati dall'Amministrazione;
- rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni e mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili, pena la corresponsione degli oneri relativi alla pulizia dei suddetti locali da parte del personale di residenza;
- non abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni, pena la corresponsione degli oneri relativi alla pulizia dei suddetti locali da parte del personale di residenza;
- stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati;
- osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di altra più grave sanzione.

Art. 24 Multa

1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria da pagarsi entro il termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero all'uscita dalla residenza nel caso di pernottamenti di una sola notte.

2. L'ospite:

- pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 15,00 euro, non può:
 - applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
 - tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- · pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 30,00 euro, non può:
 - mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità (gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti, ecc.) possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio,

ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in

- collocare sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera;
- consumare e/o distribuire sostanze alcoliche durante riunioni e feste senza autorizzazione da parte del Direttore dell'Ente:
- pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 50,00 euro, non può:
 - ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 5.
 - attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
 - introdurre e fare uso in residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, caffettiere, friggitrici, bollitori), fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, ove esistente nella residenza, o ai locali cucine;
 - organizzare e partecipare a piccole riunioni di cui all'art. 13 che non siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile della residenza.
- · pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100,00 euro, non può:
 - manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
 - reiterare un comportamento già sanzionato con richiamo scritto:
 - porre in essere fatti di particolare gravità.
 - fumare in tutti i locali della residenza;

Art. 25 Allontanamento dalla residenza

- 1. L'allontanamento dalla residenza è disposto dal Direttore dell'Ente in caso di:
- mancato pagamento della sanzione entro i termini previsti dall'art. 24 comma 1:
- reiterazione, da parte dell'ospite del comportamento già sanzionato con richiamo e multa:
- comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
- cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;

- introduzione nella residenza di materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
- abbandono del posto letto per un periodo superiore a 2 mesi consecutivi, ovvero fino alla conclusione del periodo di prenotazione. In tal caso gli eventuali effetti personali abbandonati in camera verranno rimossi dal personale di residenza e conservati, in appositi locali, per un periodo non superiore a 1 mese, alla scadenza dei quali EDISU provvederà a dare comunicazione scritta all'ospite all'ultimo indirizzo noto, fissando un termine perentorio per il ritiro dei beni. Scaduto tale termine, si provvederà alla loro definitiva rimozione
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.
- 2. In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta l'allontanamento sarà disposto dal responsabile del Servizio Abitativo su segnalazione del Responsabile della residenza.

Art. 26 Risarcimento danni

1. Allo scopo di risarcire eventuali danni, ammanchi o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi delle residenze, nonché di corrispondere gli oneri per pulizie straordinarie di cui l'ospite si renda responsabile, il medesimo è tenuto, al momento dell'arrivo in residenza, a comunicare a EDISU, mediante compilazione di apposito modulo, gli estremi della carta di credito a garanzia di eventuali addebiti per quanto sopra indicato. In assenza di carta di credito, l'ospite è tenuto a corrispondere gli eventuali importi dovuti entro la data di partenza.

Art. 27 Coperture assicurative

- 1. Gli assegnatari di posto letto sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.
- 2. L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

Art. 28 Rilascio camera

1. Alla fine del periodo di soggiorno l'ospite deve obbligatoriamente lasciare la camera sgombra da ogni effetto personale e confermare al Responsabile della residenza, con almeno 3 giorni di anticipo, la data di partenza dalla residenza stessa 2. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a ospiti non più presenti in residenza e depositati nella residenza stessa, non signo ritirati dagli interessati, EDISU provvederà a dare comunicazione scritta all'ospite all'ultimo indirizzo noto, fissando un termine perentorio per il ritiro dei beni. Scaduto tale termine, si provvederà alla loro definitiva rimozione

Art. 29 Informativa sulla privacy degli ospiti

- 1. Ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19 e s.m.i., i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente
- 2. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e: EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE. Responsabile del trattamento è il Direttore dell'EDISU.

Art. 30 Disposizioni finali

1. Con l'accettazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente Regolamento che gli viene consegnato all'ingresso in camera.



EDISU Piemonte

Servizio Abitativo UFFICIO BOOKING tel. 011 653 1106-1042-1063

E-MAIL ospitalità@edisu-piemonte.it

INTERNET www.edisu.piemonte.it